

**Parabita, 22 maggio 2019**

**Al prof. Giuseppe Conte - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

piazza Colonna 370, 00187 ROMA

presidente@pec.governo.it

**al dott. Alberto Bonisoli - MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

via del Collegio Romano 27, 00186 Roma

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

**al dott. Sergio Costa - MINISTRO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

viale Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

**alla sen. Barbara Lezzi - MINISTRO PER IL SUD**

largo Chigi 19, 00187 ROMA

segr.ministrolezzi@governo.it

**e p.c. alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO**

via Antonio Galateo 2, 73100 Lecce

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

**e p.c. al SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI PER LA PUGLIA**

strada dei Dottula - isolato 49, 70122 Bari

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

**Oggetto: Procedimento di opposizione proposto da MIBAC-SABAP\_LE con nota prot. n.27306 del 07/11/2018 ai sensi dell'art.14-quinquies della legge n.241/1990 avverso la determinazione adottata dal Comune di Otranto n.209 del 31/10/2018 relativa al "PROGETTO DI RIDUZIONE ALTEZZA E MANTENIMENTO PONTILI GALLEGGIANTI APPRODO TURISTICO DI OTRANTO NEI RESTANTI MESI DELL'ANNO". Osservazioni dell'associazione Italia Nostra - Sezione Sud Salento.**

Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di Presidente della Sezione Sud Salento dell'Associazione nazionale ITALIA NOSTRA Onlus portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, con la presente

**CHIEDE**

di intervenire nel procedimento amministrativo indicato in oggetto ai sensi dell'art. 9 della legge n.241/1990 e che le seguenti osservazioni siano valutate dal Consiglio dei Ministri, rammentando che l'art.10 della citata legge n.241/1990 stabilisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di valutare le memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento.

Entrando nel merito dell'argomento in oggetto

**PREMESSO**

- che la scrivente Associazione è intervenuta *ad adiuvandum* del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nel procedimento giudiziario innanzi al Consiglio di Stato, Sezione VI, che il 17 giugno 2014 ha sentenziato sul ricorso n.994-2012 di registro generale riformando la sentenza del TAR Lecce n.1358-2011 e rigettando il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Otranto per l'annullamento del vincolo di tutela archeologica sul tratto di mare antistante il centro storico di Otranto imposto con decreto 19.11.2010 del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- che il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con decreto del 25.01.2011 ha imposto le seguenti misure di tutela indiretta ai sensi dell'art.45 del vigente Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sull'area demaniale marittima prospiciente il centro antico e specchio d'acqua di Otranto: *"E' vietata la costruzione di nuove opere a mare che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti, quali il Castello, il Fortino Casamatta, la Cattedrale, le Mura Idrusa, il Fortino sulla riviera degli Haethei e la Torre del Serpe; è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a mare già presenti nello specchio d'acqua purchè non si aumentino i volumi e non si inseriscano impianti che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti su citati"*.

- che la scrivente Associazione, tramite pec inviata al Comune di Otranto il 25.10.2018, è intervenuta nella Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.241/1990 indetta per l'esame del "PROGETTO DI RIDUZIONE ALTEZZA E MANTENIMENTO PONTILI GALLEGGIANTI APPRODO TURISTICO DI OTRANTO NEI RESTANTI MESI DELL'ANNO", esprimendosi negativamente all'approvazione del progetto (cfr. allegato n.1 alla presente);

#### CONSIDERATO

- che la Sentenza n.3049/2019 del Consiglio di Stato Sezione VI, decisa in Camera di Consiglio del 9.5.2019 e pubblicata il 10.5.2019 relativa al ricorso n.2277/2019 proposto dal Ministero per i Beni Culturali, ha accolto pienamente le ragioni degli Organi dello Stato che hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Lecce, 12 gennaio 2019 n. 34/2019, che aveva invece accolto il ricorso del Comune di Otranto per l'annullamento dell'ordine prot.n.20505 del 25 ottobre 2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto di rimozione dei pontili di attracco all'interno della baia portuale di Otranto;

tutto ciò premesso e considerato la scrivente Associazione

#### OSSERVA

- che, nel caso in cui il Comune di Otranto intendesse realizzare dei nuovi pontili galleggianti da mantenere tutto l'anno nello specchio d'acqua antistante la città antica (per dar seguito all'atto di indirizzo della Giunta Comunale espresso nella deliberazione n.343 del 12.09.2018) dovrebbe adottare altro procedimento; infatti l'installazione di pontili galleggianti permanenti comporta evidentemente l'adozione di nuova e specifica progettazione e procedura autorizzativa -anche di V.I.A.- per cui quella attivata con la Conferenza dei Servizi in oggetto non risulterebbe appropriata;

- che la collocazione di pontili galleggianti posti così a ridosso della città antica, altera significativamente la visuale panoramica dal mare verso il centro storico e dal centro storico verso lo specchio d'acqua marina trasformandolo così (unitamente ai pontili del Porto turistico) in un unico ed impattante parcheggio di barche incompatibile con le misura di tutela paesaggistica, monumentale ed archeologica puntualmente elencate nella nota prot.n.19872 del 19.10.2018 della Soprintendenza A.B.A.P. di Lecce;

- che il progetto presentato dal Comune di Otranto debba essere respinto perché inammissibile.

Con l'occasione la scrivente Associazione vuole stigmatizzare l'assurdità di una vicenda per la quale, nello specchio d'acqua prospiciente la monumentale Otranto, si continuano a reiterare una serie di abusi come il fatto che, nei periodi in cui tali pontili dovevano essere rimossi, le attività di ormeggio sono state ininterrottamente esercitate: tali attività infatti, consistenti nell'attracco delle imbarcazioni da parte dei proprietari, nelle operazioni di sorveglianza e manutenzione svolte dai

gestori dei pontili e nel pagamento dei relativi canoni incassati dallo stesso Comune, risulterebbero del tutto illegittime in quanto le autorizzazioni rilasciate per la presenza e l'utilizzo dei pontili valgono solo per sei mesi l'anno.

Per tale ragione, tutte le attività che si sono svolte nei mesi in cui i pontili non dovevano essere presenti, si sarebbero svolte abusivamente e con responsabilità degli amministratori e dei dirigenti del Comune di Otranto, sia sotto l'aspetto economico-finanziario sia sotto quello della sicurezza e della pubblica incolumità.

Tutto ciò dimostra con quale leggerezza (se non arroganza) si è operato in questi anni nella gestione di tale attività che - evidentemente e sin dalle prime fasi - è stata "architettata" con l'evidente intenzione di mantenere i pontili per tutto l'anno, altrimenti le eventuali problematiche (reali o presunte, più o meno reali) attinenti lo smontaggio dei pontili sarebbero state evidenziate già allora e - magari - il Comune non avrebbe dovuto accettare le condizioni impartite allora dalla Soprintendenza e che fino ad oggi sono state eluse con un susseguirsi di atti e ricorsi che si auspica vengano finalmente interrotti e censurati da codesto Consiglio dei Ministri.

Tali comportamenti, al di là dei punti di vista sul maggiore o minore impatto dei pontili e delle imbarcazioni a ridosso della città storica, risultano inaccettabili soprattutto perché sostenuti da parte di rappresentanti e dirigenti di pubbliche istituzioni che - per primi e soprattutto - dovrebbero rispettare rigorosamente tutte le normative in materia.

Per questo sarebbe necessario e doveroso che gli organismi preposti al controllo della liceità di tale attività entrassero nel merito anche di questi aspetti, per verificare eventuali abusi effettuati, individuare i responsabili e per interrompere ogni attività illecita in corso.

Con l'occasione la scrivente Associazione esprime a Codesto Consiglio dei Ministri il proprio apprezzamento per l'encomiabile azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio comunale di Otranto espletata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, dall'avvocatura dello Stato e dagli Uffici ministeriali, in particolar modo per l'azione espletata nelle sedi di giustizia amministrativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce e presso il Consiglio di Stato per difendere i provvedimenti di tutela diretta ed indiretta della parte più preziosa di Otranto e tutti gli atti precedenti e conseguenti emessi ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in attuazione dei principi fondamentali della Repubblica Italiana espressi nell'articolo 9 della Costituzione.

Si allega copia delle osservazioni della scrivente datate 25.10.2018.

Distinti saluti

Marcello Seclì

*Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento*



**Parabita, 25 ottobre 2018**

**AI COMUNE DI OTRANTO**

Ufficio Ambiente

Sindaco, assessori e consiglieri comunali

utc.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

**Alla COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEI COMUNI  
DI OTRANTO, GIURDIGNANO E UGGIANO LA CHIESA**

presso il Comune di Otranto

protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it

**Alla PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE**

via Ulderico Botti 1, 73100 Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

**Alla REGIONE PUGLIA UFFICIO DEL DEMANIO MARITTIMO**

viale Caduti di Tutte le Guerre 15, 70126 Bari

demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

**Alla REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO e  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA AMBIENTE, TERRITORIO E INDUSTRIA**

via Giovanni Gentile 52, 70126 Bari

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

**All'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TERRITORIALE PUGLIA E BASILICATA**

via Giovanni Amendola 164-D, 70126 Bari

dre\_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

**All'AGENZIA DELLE DOGANE DI LECCE**

viale Aldo Moro 34, 73100 Lecce

dogane.lecce@pce.agenziadogane.it

**All'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO**

via della Guardia Costiera 1, 73028 Otranto

cp-otranto@pec.mit.gov.it

**Alla CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI**

lungomare Guglielmo Marconi 1, 73014 Gallipoli

cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

**Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO**

via Antonio Galateo 2, 73100 Lecce

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

**AI SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER LA PUGLIA**

strada dei Dottula isolato 49, 70122 Bari

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

**A S.E. il PREFETTO DI LECCE**

protocollo.prefle@pec.interno.it

**Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.241/1990 indetta dal Comune di Otranto per l'esame del "PROGETTO DI RIDUZIONE ALTEZZA E MANTENIMENTO PONTILI GALLEGGIANTI APPRODO TURISTICO DI OTRANTO NEI RESTANTI MESI DELL'ANNO". Osservazioni dell'associazione Italia Nostra onlus - Sezione Sud Salento.**

Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di Presidente della Sezione Sud Salento dell'Associazione ITALIA NOSTRA Onlus (avente personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 22 agosto 1958 n.1111) portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e

naturale della Nazione, con la presente DICHIARA di voler intervenire nel procedimento amministrativo indicato in oggetto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990 e, per l'effetto,

#### CHIEDE

che le presenti osservazioni siano valutate dalle amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, rammentando che l'art.10 della citata legge n. 241 del 1990 stabilisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di valutare le memorie scritte presentate dai soggetti intervenuti nel procedimento.

#### PREMESSO

- che la scrivente Associazione è intervenuta *ad adiuvandum* del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nel procedimento giudiziario innanzi al Consiglio di Stato, Sezione Sesta, che il 17 giugno 2014 ha sentenziato sul ricorso n.994-2012 di registro generale riformando la sentenza del TAR Lecce n.1358-2011 e rigettando il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Otranto per l'annullamento del vincolo di tutela archeologica sul tratto di mare antistante il centro storico di Otranto imposto con decreto 19.11.2010 del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- che il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con decreto del 25.01.2011 ha imposto le seguenti misure di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del vigente d.lgs.n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sull'area demaniale marittima prospiciente il centro antico e specchio d'acqua di Otranto: *"E' vietata la costruzione di nuove opere a mare che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti, quali il Castello, il Fortino Casamatta, la Cattedrale, le Mura Idrusa, il Fortino sulla riviera degli Haethei e la Torre del Serpe; è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a mare già presenti nello specchio d'acqua purchè non si aumentino i volumi e non si inseriscano impianti che possano alterare la visuale prospettica da mare dei monumenti su citati"*.

- che il giorno 19.10.2018 alle ore 10:30 si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 comma 2 della L.241/1990 indetta dal Comune di Otranto per l'esame del "PROGETTO DI RIDUZIONE ALTEZZA E MANTENIMENTO PONTILI GALLEGGIANTI APPRODO TURISTICO DI OTRANTO NEI RESTANTI MESI DELL'ANNO" per effetto della convocazione prot.n.20311 del 17.09.2018 a firma del RUP ing. Emanuele Maria Maggiulli e resa pubblica sul sito [www.comune.otranto.le.it](http://www.comune.otranto.le.it) ed aggiornata con una seconda seduta convocata per il giorno 26.10.2018;

#### CONSIDERATO

- che nel corso della conferenza dei servizi tenutasi la mattina del 19.10.2018 la Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso il proprio motivato dissenso sul progetto con un esaustivo e dettagliato atto che è stato oggetto di un servizio televisivo tempestivamente trasmesso lo stesso giorno alle ore 14,30 circa nel corso del telegiornale TRNEWS dell'emittente locale TeleRama;

- che la scrivente Associazione, in data 22.10.2018, ha richiesto formalmente alla Soprintendenza ABAP di Lecce copia del documento letto pubblicamente in Conferenza di servizi, e che la stessa Soprintendenza con nota prot.n.20214 del 23.10.2018 ha inviato alla scrivente copia dell'atto richiesto prot.n.19872 del 19.10.2018 comprensivo degli allegati e relativo al motivato dissenso sul progetto posto all'esame della Conferenza di servizi;

tutto ciò premesso e considerato la scrivente Associazione  
OSSERVA

- che il Responsabile del Procedimento Ing. Emanuele Maria Maggiulli, attivando la Conferenza di Servizi in oggetto per l'approvazione del progetto in questione, ha adottato una procedura alquanto anomala o impropria stante la situazione in cui si trovano i pontili esistenti che, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.1431 del 01.02.2018 devono necessariamente essere rimossi a fine della stagione estiva;

- che evidentemente un diverso tipo di procedimento dovrebbe essere adottato nel caso in cui il Comune di Otranto intendesse progettare ex novo di nuovi pontili galleggianti da mantenere tutto l'anno nello specchio d'acqua antistante la città antica per dar seguito all'atto di indirizzo della Giunta Comunale espresso nella deliberazione n.343 del 12.09.201 (infatti la installazione di pontili galleggianti permanenti comporta evidentemente l'adozione di nuova e specifica procedura autorizzativa -anche di V.I.A.- per cui quella attivata con la Conferenza di servizi in oggetto non risulterebbe appropriata);

- che il Responsabile del Procedimento Ing. Emanuele Maria Maggiulli è in evidente conflitto di interessi essendo contemporaneamente sia il progettista dell'opera, sia il presidente della Conferenza di servizi e sia il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'opera e, pertanto, la medesima Conferenza di servizi così configurata appare illegittima;

- che la collocazione di pontili galleggianti (sia stagionali che fissi) posti così a ridosso della città antica, altera negativamente la visuale panoramica dal mare verso il centro storico e dal centro storico verso lo specchio d'acqua marina trasformato in un unico ed impattante parcheggio di barche che è evidentemente incompatibile con tutte le misure di tutela paesaggistica e monumentale puntualmente elencate nella nota prot.n.19872 del 19.10.2018 della Soprintendenza ABAP di Lecce.

La scrivente Associazione si riserva di agire nelle sedi competenti a tutela degli interessi diffusi rappresentati.

Con l'occasione la scrivente Associazione esprime pubblicamente pieno apprezzamento per l'encomiabile azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio comunale di Otranto espletata dalla Soprintendenza ABAP di Lecce, in particolar modo per l'azione espletata nelle sedi di giustizia amministrativa presso il TAR di Lecce e presso il Consiglio di Stato per difendere i propri provvedimenti di tutela diretta ed indiretta ed i propri atti emessi ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in attuazione dei principi fondamentali della Repubblica Italiana espressi nell'articolo 9 della Costituzione.

Distinti saluti  
Marcello Seclì

*Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento*

